

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 061/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 033/CSA– RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2014

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. CAMPELLI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D GIRONE I, ORLANDINA A.S.D./ COMPENSORIO MONTALDO UFF. DEL 23.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014)

Con reclamo introdotto nel rispetto dei termini e delle disposizioni regolamentari, il calciatore Marco Campelli, tesserato in favore dell'A.S. Orlandina, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale – F.I.G.C./L.N.D. Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 56 del 26.11.2014, con la quale il reclamante è stato squalificato fino al 31.12.2015 per aver abbandonato il campo al 55° secondo della gara Orlandina/Montalto, determinando la sospensione della stessa in quanto iniziata dalla società ospitante con soli sette calciatori.

La motivazione dell'impugnato provvedimento trova fondamento nel rapporto arbitrale che riferisce: a) dello schieramento in campo di soli sette giocatori della società Orlandina; b) dell'abbandono della gara da parte del Marco Campelli "al primo minuto del primo tempo, in seguito al comportamento minaccioso ed intimidatorio di un gruppo di sostenitori della propria squadra"; c) dell'avvenuta comunicazione ad esso direttore di gara della volontà di non più parteciparvi; d) della circostanza che, dopo l'abbandono, il calciatore si recava presso i tifosi dell'Orlandina, contestatori della società, che lo applaudivano in segno di approvazione e con i quali fraternizzava.

Motiva il gravato provvedimento di aver determinato la propria sanzione "sia in considerazione della eccezionale gravità della condotta del calciatore che con il proprio comportamento ha dimostrato di condividere pienamente l'operato dei sostenitori amplificandone la portata mediante plateali e sistematiche manifestazioni di adesione, sia in considerazione del ruolo (capitano della squadra) rivestito dal medesimo, ruolo che gli imponeva il dovere di coadiuvare gli Ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa".

La riprodotta motivazione veniva censurata dal reclamante sotto diversi profili, tutti peraltro riconducibili, ad eccezione dell'ultimo, alla pretesamente "erronea" – rectius inesatta - rappresentazione dei fatti, nonchè nella circostanza che il Campelli, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice Sportivo, non era il capitano della squadra.

Assume inoltre il reclamante, a giustificazione del comportamento adottato, la propria giovane età, vent'anni, e la circostanza di essere appena giunto in Sicilia dal lontano luogo di nascita, La Spezia, con tesseramento intervenuto da pochi giorni e, di conseguenza, senza potersi ambientare in un contesto difficile da conoscere e comprendere.

A parere della Corte l'impugnazione è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti di cui in dispositivo.

La ricostruzione delle circostanze di fatto contenuta in reclamo non presenta alcuna rilevanza dal momento che tali circostanze sono esposte con chiarezza e persino dettagliatamente nel rapporto dell'arbitro, costituente, come noto, prova privilegiata nel procedimento disciplinare sportivo; né l'atto di parte deduce elementi che possano invalidare la narrazione effettuata dal direttore di gara.

Tuttavia, non può trascurarsi che comportamenti del tutto analoghi a quelli di cui al presente procedimento, cioè abbandono della gara determinandone la sospensione, sono stati già giudicati dalla Corte con la decisione a Sezioni Unite di cui al Com. Uff. n. 256/CGF del 4.3.2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, i calciatori deferiti sono stati sanzionati con la squalifica per 1 anno.

Ritiene pertanto il Giudicante che l'assoluta analogia delle condotte, consistenti nell'abbandono volontario del terreno di gioco facendo venir meno il numero minimo di calciatori per la prosecuzione della gara al fine di compiacere la tifoseria e sotto la pressione esercitata dalla stessa, consenta una riduzione della squalifica comminata al Campelli in conformità al precedente in richiamo.

Ulteriore elemento per ridurre la punizione inflitta è costituito dalla giovanissima età del reclamante e dalla circostanza, inesistente nel precedente arresto, che il calciatore, dopo aver subito grave infortunio nel febbraio 2014, era appena giunto - sottoscrivendo il contratto e conseguendo il tesseramento - nel nuovo e sconosciuto ambiente in cui è maturata la vicenda.

Va altresì valutata l'assenza di qualsiasi dirigente in occasione della gara per cui è processo, come risulta dal relativo elenco, firmato dal capitano, e nel quale l'unica presenza nel riquadro relativo alle "Persone ammesse nel recinto di gioco" è il massaggiatore della squadra: anche tale circostanza influisce sulla determinazione della pena.

Infine, inspiegabilmente il Giudice Sportivo ha considerato il Marco Campelli capitano della squadra, mentre tale qualità non è stata certamente rivestita dallo stesso non risultando dal referto arbitrale, ed anzi venendo smentita dal già richiamato elenco giocatori sottoposto al Direttore di Gara nel quale capitano è il numero 1 e vice capitano il numero 5, mentre l'odierno reclamante porta il numero 4 di maglia.

Alla luce di queste rilevanti emergenze processuali, tenuto altresì conto che l'impugnata statuizione non indica la misura dell'aggravante relativa alla qualifica di capitano erroneamente attribuita al Marco Campelli, ritiene la Corte di dover determinare in via equitativa la sanzione, e pertanto, in parziale accoglimento del gravame, ritiene dover disporre in riduzione la squalifica del calciatore fino al 30 giugno 2015.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Campelli Marco riduce la sanzione della squalifica al 30.6.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. REAL MARSICO AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA €1.000 CON DIFFIDA;**
- **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 3/6/2016 AL PRESIDENTE COLELLA GIUSEPPE,**

INFLITTE SEGUITO GARA SALENTO WOMEN SOCCER/REAL MARSICO DEL 30.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 40 del 3.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata tramite il Comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni dell'ammenda di €1.000,00 con diffida e della inibizione a svolgere ogni attività fino al 3 giugno 2016 al Presidente del Real Marsico Giuseppe Colella per il comportamento tenuto da quest'ultimo nella qualità di Dirigente accompagnatore della squadra e per il contegno antisportivo tenuto dai sostenitori della squadra medesima in occasione della gara del 30.11.2014 tra il sodalizio ricorrente e la Salento Women Soccer.

La sanzioni venivano infatti comminate poiché il Dirigente, anziché mantenere il proprio posto in panchina, si aggregava in tribuna insieme ai tifosi senza neanche avvisare il Direttore di

gara, profferiva frasi ingiuriose negli spogliatoi rivolte alla terna arbitrale, impedendole poi di allontanarsi dagli impianti sportivi e minacciando di inseguirli con la propria auto, così costringendo la Polizia Municipale a prolungare i tempi del servizio di scorta per diversi chilometri. Dal canto loro, i tifosi tentavano più volte di scavalcare la recinzione tra tribuna e campo di gioco, profferendo costantemente frasi ingiuriose con la totale complicità del Colella.

La gravità dei fatti posti in essere da quest'ultimo, integrativi di grave antisportività, vanifica in gran parte gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tali sanzioni; tuttavia, non essendo stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio, se vi sia stato o meno un inseguimento tra automobili o comunque una condotta di guida tale da provocare il rischio di incidenti o aggressioni, appare ragionevole ridurre le sanzioni inflitte nei termini di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Real Marsico di Marsico Nuovo (Potenza) riduce le sanzioni inflitte nella seguente misura:

- ammenda €700,00 permanendo la diffida;
- inibizione al sig. Colella Giuseppe fino al 30.9.2015.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAPI LORENZO SEGUITO GARA ESTE/VIRTUS CASTELFRANCO DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014)

La Polisportiva Virtus Castelfranco Calcio, previa richiesta atti e preannuncio di reclamo, nel pieno rispetto delle disposizioni regolamentari, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – di cui al Com. Uff. n. 62 del 10.12.2014, con la quale il calciatore Lorenzo Scapi, tesserato per la reclamante, è stato squalificato per 4 gare effettive “per avere, durante un contrasto aereo, colpito un calciatore avversario con un pugno chiuso al sopracciglio destro cagionando al medesimo una grossa ferita con fuoriuscita di sangue”.

La ricorrente eccepisce l'eccessiva afflittività della squalifica irrogata per difetto di violenza nella condotta sanzionata, rilevando che, nel caso in discorso, si è trattato soltanto di un contrasto per il possesso del pallone mentre il gioco era in svolgimento.

A sostegno del gravame, la reclamante invoca specifico e recente precedente di questa Corte, con il quale condotta sostanzialmente identica a quella di specie non è stata considerata violenta, ma gravemente antisportiva.

A parere del Giudicante il reclamo è fondato e va accolto.

E' invero consentito applicare nel presente procedimento la valutazione ed il principio affermati dalla Corte e richiamati in reclamo, così determinando la sanzione in virtù di più rigorosa lettura del rapporto arbitrale che certifica di un “contrasto aereo con un avversario”, evidentemente con il pallone a distanza di gioco, perché altrimenti la refertazione non avrebbe potuto esimersi dal precisare che l'azione stava svolgendosi altrove.

La corretta ricostruzione dell'episodio consente di ritenere che il calciatore Lorenzo Scapi si è reso responsabile di condotta gravemente antisportiva avendo alzato irresponsabilmente il braccio con il pugno chiuso, meritando la riduzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S., come sopra proposto dalla società Pol. Virtus Castelfranco Calcio di Castelfranco Emilia (Modena), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Scapi Lorenzo a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. OLMETTI ELISABETTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara alla giocatrice Elisabetta Olmetti a seguito del comportamento tenuto da quest'ultima nel corso della gara del 7 dicembre 2014 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B tra Ligorna 1922 e Musiallo A.C. Saluzzo

La sanzione veniva infatti comminata poiché la suddetta giocatrice, nel corso del gioco, colpiva con un calcio ad uno stinco l'avversaria durante un contrasto per il possesso del pallone e dopo la notifica del provvedimento, divincolandosi dalle compagne che cercavano di trattenerla, colpiva a calci la recinzione del campo e la bandierina del calcio d'angolo, ritardando altresì l'uscita dal terreno di gioco.

La natura antisportiva dei fatti posti in essere dalla Olmetti, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 19 comma 4 lettere b) e c) del C.d.S., non ricorrendo la particolare gravità del caso, appare ragionevole ridurre la sanzione di una giornata, anche in ragione del fatto che la violenza si è scatenata su oggetti e non su persone.

La Corte ritiene dunque che la sanzione inflitta alla calciatrice possa essere riformata.

\ Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Olmetti Elisabetta a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B, LIGORNA 1922/MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 DEL 7.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 42 del 10.12.2014)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, con la decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 1.00,00 a causa del comportamento tenuto dai sostenitori della Ligorna 1922 nel corso della gara del 7 dicembre 2014 valevole per il Campionato Nazionale di Serie B tra la medesima e Musiallo A.C. Saluzzo.

La sanzione veniva infatti comminata per aver i tifosi più volte profferito frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

Ed invero, occorre tener conto della natura dei fatti accertati che appaiono espressione di violazione di precetti sportivi di estrema rilevanza in tema di responsabilità oggettiva che rendono necessaria, come monito finalizzato a promuovere condotte corrette, la conferma della sanzione irrogata.

La Corte ritiene dunque che la sanzione inflitta alla squadra si debba confermare.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

Pubblicato in Roma il 2 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Mario Serio

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio